

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, ECCO LE NUOVE REGOLE

"La certezza delle norme è un elemento fondamentale per assicurare interventi efficaci e tempestivi, soprattutto in emergenza. Il nuovo Codice rappresenta il prodotto corale del Servizio nazionale della Protezione Civile e, in questo, siamo consapevoli di aver raggiunto l'obiettivo principale che la legge-delega si proponeva: tracciare il percorso per costruire la protezione civile del futuro". Con queste parole il Capo Dipartimento Angelo Borrelli accoglie il testo del nuovo Codice della Protezione Civile, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 dicembre 2017. Un documento che nasce sostanzialmente per rafforzare l'azione del servizio nazionale di Protezione Civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza.

I contenuti del decreto

Il legislatore è intervenuto operando secondo le seguenti finalità:

Leggi anche

Mamma Rai cerca giovani ingegneri

SCIA antincendio: le categorie di attività e la documentazione richiesta

chiarire in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livelli di governo territoriale;

migliorare la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;

definire le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano le funzioni di Protezione Civile;

stabilire la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei Comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di Protezione Civile;

la valorizzazione delle funzioni fondamentali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'introduzione del provvedimento della "mobilitazione nazionale", preliminarmente a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza;

sono introdotte procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato alla ricognizione del danno;

il fondo regionale di Protezione Civile è finalizzato al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;

il coordinamento delle norme in materia di volontariato, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione dei volontari alla pianificazione di protezione civile. In tal senso, il codice definisce in maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e introduce la responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di Protezione Civile ai diversi livelli.

Le attività della Protezione Civile

Le attività del servizio nazionale di Protezione Civile si possono essenzialmente sintetizzare nella previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, a cui devono fare seguito la pianificazione e la gestione e superamento - delle emergenze.

La previsione dei rischi

Sarà il sistema di allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale, a dover preannunciare "in termini probabilistici" gli eventi, nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi, oltre all'evoluzione degli scenari di rischio. Il tutto per far sì che il servizio nazionale della protezione civile possa allertare in maniera tempestiva i vari ambiti territoriali. Ma non solo: il nuovo testo prevede in modo esplicito "la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, in correlazione alle esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione".

La gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze di rilievo nazionale si articola in diverse fasi: si parte con la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione Civile, fondamentale anche per approntare un intervento preventivo. Successivamente, ecco la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Una fase che prende il via grazie alla valutazione "sul campo" eseguita dai tecnici del dipartimento della protezione civile, resa possibile grazie anche alle informazioni ricevute in raccordo con i territori, "nelle more della ricognizione puntuale del danno". Una differenza sostanziale, visto che sino ad oggi il primo stanziamento avveniva solo dopo la ricognizione del danno, con evidente allungamento dei tempi burocratici di delibera e di intervento. Un procedimento che porterà poi alla conseguente accelerazione delle tempistiche per l'individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento.

Lo stato di emergenza

Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi. Inoltre, le ordinanze di Protezione Civile sono emanate solo in seguito ad un accordo con le regioni interessate. Ampio spazio, dunque, ai dipartimenti territoriali, che possono intervenire, oltre che riguardo all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le necessità più urgenti.

Gli strumenti organizzativi e finanziari

Le risorse per la realizzazione delle attività di Protezione Civile saranno ripartite in tre fondi: quello nazionale, necessario per le iniziative di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio); il fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali); infine, il fondo regionale di Protezione Civile, con l'obiettivo di potenziare il sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere locale.

Il nuovo Codice: la reazione dei professionisti

Condivisione dei contenuti del nuovo testo, con alcune precisazioni. E' questo il commento di Armando Zambrano, presidente del **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** e coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche. Con un unico obiettivo: il maggior coinvolgimento di ingegneri e tecnici nella predisposizione dei piani di protezione civile. In particolare, il contributo dei professionisti "potrebbe essere risolutivo soprattutto nelle fasi di verifica e aggiornamento periodico dei piani comunali, (comma 3ter dell'art. 15 della L. 225/92). O ancora, allo scopo di prevenire e mitigare le fonti di rischio, appare di massima importanza provvedere al consolidamento e al rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, del ruolo svolto dai 'Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici (PTII)', già disciplinati, in parte, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004", conclude Zambrano.